



## **REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**

### **INDICE**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Sede, Organi e durata

Art. 5 – Gestore della Crisi e Ausiliario

Art. 6 – Norme di Procedura

Art. 7 – Incompatibilità e Decadenza

Art. 8 – Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione della  
Crisi

Art. 10 – Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

*Allegato A – Norme di Comportamento*

### **Art. 1 - DEFINIZIONI**

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "*legge n. 3/2012*" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre



2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "*D.M. n. 202/2014*" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'espressione "*Delibera*" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 28 febbraio 2019 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

- l'espressione "*OCC*" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, con delibera del 28 febbraio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "*Gestore della Crisi*" indica il soggetto – ovvero i soggetti - incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

## **Articolo 2 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova per la gestione, mediante propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del D.M. n. 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente norme di comportamento vincolanti per



tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

## **Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'OCC svolge le funzioni indicate dalla legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del DM n. 202/2014.

## **Articolo 4 – SEDE – ORGANI - DURATA**

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Genova.

La rappresentanza legale dell'Organismo spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Sono organi dell'OCC:

- Consiglio Direttivo
- Referente
- Coordinatore Scientifico
- Segreteria amministrativa

**4.1** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o da suo delegato, e da quattro membri anche non appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati restano in carica per la durata del COA di appartenenza, sono rieleggibili per una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

**4.2** Il Referente determina l'organizzazione dell'Organismo fissando i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

---

**Il Referente:**

- a)** individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi/liquidatore presso l'OCC;
- b)** esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi;
- c)** dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria amministrativa ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della Crisi aderenti all'Organismo e dell'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- d)** procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni dell'ammonizione, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.
- e)** nomina d'intesa con il Consiglio dell'Ordine di Genova il Coordinatore Scientifico.

**I)** Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/liquidatore;
- prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

**II)** Il Referente provvede alla tenuta:

- a)** del Registro/dei Registri e dell'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

**III)** Il Referente verifica:



- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

**IV)** Il Referente si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori e i debitori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere per la gestione dell' OCC nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il Referente viene designato e revocato per gravi motivi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La durata dell'incarico è di quattro anni ed il suo incarico può essere rinnovato.

L'attività prestata dal Referente sarà oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, e sarà determinato con il ricorso a due criteri alternativi, a scelta del Consiglio medesimo, mediante il riconoscimento di una percentuale rapportata al numero delle nomine dei Gestori ovvero mediante un criterio misto basato su un importo fisso e una percentuale rapportata al numero delle nomine dei Gestori.

Il Referente nel corso della sua nomina può rinunciare all'incarico e chiedere di essere sostituito, previa comunicazione inviata sei mesi prima; automaticamente, tranne per volontà contraria, verrebbe inserito nelle liste dei gestori.

## **4.3 Il Coordinatore Scientifico**

Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli



Avvocati di Genova tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova; dura in carica per la durata del Consiglio dell'Ordine che lo ha designato ed il suo incarico può essere rinnovato.

Il Coordinatore scientifico vigila, di concerto con il Referente la tenuta del registro relativo alla formazione dei Gestori della Crisi e del registro relativo alla formazione degli Ausiliari dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai registri. Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel registro dei gestori della crisi e nel registro degli Ausiliari dei Gestori della Crisi, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale spetta l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento degli iscritti nei suddetti registri e all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche con Università pubbliche e private ed enti formatori accREDITATI.

**4.4** L'OCC è dotato di una Segreteria amministrativa composta da dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo il modello determinato dal Consiglio medesimo.

## **ART. 5 - GESTORE DELLA CRISI**

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova che:

- a)** siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;
- b)** siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 D.M. n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova;
- c)** abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di almeno anni 5.

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi di particolare importanza e complessità il Gestore



della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

In procedure di particolare importanza il Gestore della Crisi può nominare un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione.

Il Gestore della Crisi/liquidatore e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.





Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione ovvero in caso di comunicazione di sua rinuncia.

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della Legge 31-12-2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli Distrettuali di disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss. della Legge 31-12-2012 n. 247.

## **ART. 6 – NORME DI PROCEDURA**

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o on-line a mezzo pec.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la regolarità formale e la completezza della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) procede agli adempimenti esecutivi inerenti le attività degli Organi dell'OCC.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 ed in conformità alle disposizioni e all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario





con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

## **ART. 7 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i Consiglieri, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Referente non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della Crisi e come ausiliari incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e ausiliari e se nominati decadono, coloro che:

- a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- b) si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

## **ART. 8 – RISERVATEZZA**

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del



Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato con D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

## **ART. 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Referente, con il debitore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m. 202/2014 e succ. mod.

Il tariffario dei compensi spettanti all'OCC (inclusa la quota fissa di accesso alla procedura) è approvato – e può essere modificato - con delibera del Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

Ai Gestori della Crisi/liquidatori sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.



Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, legge n. 3/2012.

## **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore nei quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro degli O.C.C. tenuto presso il Ministero della Giustizia e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.



## *ALLEGATO A*

### **NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014**

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore annuali nei settori scientifico – disciplinari di cui all'art. 4, comma 5, lett. b D.M. 24 settembre 2014, n. 2012 o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all' art. 4, comma 5, lett. c D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
3. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
4. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
5. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.
6. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

*firma*.....